

Inquadramento territoriale e caratteristiche del Distretto delle Alpi Orientali

Il distretto idrografico delle Alpi Orientali interessa prevalentemente le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, seppure la porzione che in essa vi ricade riguardi solo una ridottissima porzione di pianura padana. Oltre alle Autorità di bacino Nazionali del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, il Distretto delle Alpi Orientali è composto inoltre da due Autorità di bacino Interregionali e due Autorità di bacino regionali le quali, insieme alla Regione del Veneto, alla Regione del Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e al Ministero, rappresentano di fatto le “unità di gestione” elencate in Tabella 1. Il Distretto delle Alpi Orientali interessa anche zone della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia venendo così difatto classificato come distretto transfrontaliero.

Dal punto di vista climatico, il Distretto delle Alpi Orientali si caratterizza dall'essere temperato - umido, con alcune differenze fra l'ammontare di precipitazione dei mesi più piovosi rispetto a quelli meno piovosi. I mesi caratterizzati dal minimo di piovosità sono febbraio e luglio, mentre i massimi di piovosità mensile si realizzano in tarda primavera (maggio-giugno) e nella parte centrale dell'autunno (novembre).

La precipitazione media annua è molto variabile. Spostandosi da Sud verso Nord si ha un progressivo aumento della precipitazione media annua che passa dai 700 mm, riscontrabili nella parte meridionale della Regione Veneto, fino ai 3.100 mm in corrispondenza dell'ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina. Superata tale linea displuviale, la precipitazione media annua diminuisce fino a raggiungere minimi dell'origine dei 500 mm nella parte Nord - Ovest dell'Alto Adige.

La rete idrografica principale si estende dalla Slovenia al Friuli Venezia Giulia alla Regione del Veneto ed al Trentino Alto Adige e comprende sei grandi fiumi che sfociano nell'Adriatico lungo l'arco litoraneo compreso fra Trieste e Chioggia: Adige (ITN001), Brenta-Bacchiglione (ITN003), Isonzo (ITN004), Livenza (ITN006), Piave (ITN007) e Tagliamento (ITN009). Tra questi, l'Isonzo è trasfrontaliero in quanto 2/3 del bacino si trova in Slovenia ed 1/3 è in Italia. Il sistema idrografico minore è costituito dai corsi d'acqua di risorgiva: Sile e Dese (ITR051), Lemene (ITI017), Stella, Cormor e Aussa-Corno (ITR061) ed infine parte del sistema idraulico del Fissero-Tartaro-Canalbianco (ITI026). Nel Distretto è inoltre presente un ulteriore e particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino del Timavo. Si rimanda al capitolo specifico della Valutazione Globale Provvisoria, per una estesa descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici.

Il distretto idrografico delle Alpi Orientali interessa prevalentemente le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, seppure la porzione che ricade in quest'ultima riguarda solo una ridottissima porzione di pianura padana.

Oltre alla presenza di due Autorità di bacino Nazionali, nel Distretto sono presenti due Autorità di bacino Interregionali e una Autorità di bacino regionale (l'Autorità di bacino regionale del FVG è stata soppressa a far data del mese di maggio 2012 e la Regione è subentrata nell'esercizio delle funzioni) le quali, insieme alle Regioni, le Province Autonome e allo stesso Ministero, rappresentano di fatto le citate "unità di gestione" (le Unit of Management della direttiva 2007/60).

È importante inoltre evidenziare il fatto che il Distretto delle Alpi Orientali si estende non solo all'interno del territorio italiano, bensì interessa anche territori della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia.

Bacino	CODICE	ENTE			AREA Bacino	Riferimento bacini L.183/89
		Nome	Area(km2)	%		
Lemene	ITI017	Regione del Veneto	511,01	59,47%	859,27	Lemene
		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	348,25	40,53%		
Fissero Tartaro Canalbianco	ITI026	Regione Lombardia	302,27	10,51%	2.875,73	Fissero Tartaro Canal Bianco
		Regione del Veneto	2.573,46	89,49%		
Adige	ITN001	Provincia Autonoma di Bolzano	7.189,54	59,18%	12.149,07	Adige Drava italiana
		Provincia Autonoma di Trento	3.358,18	27,64%		
		Regione del Veneto	1.469,09	12,09%		
		Svizzera	132,27	1,09%		
Brenta-Bacchiglione	ITN003	Provincia Autonoma di Trento	1.155,08	20,19%	5.720,09	Brenta Bacchiglione
		Regione del Veneto	4.565,00	79,81%		
Isonzo	ITN004	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	1.097,14	32,15%	3.412,07	Isonzo
		Slovenia	2.314,93	67,85%		
Livenza	ITN006	Regione del Veneto	668,38	30,16%	2.215,92	Livenza
		Regione Autonoma	1.547,54	69,84%		

Bacino	CODICE	ENTE			AREA Bacino	Riferimento bacini L.183/89
		Nome	Area(km2)	%		
		Friuli Venezia Giulia				
Piave	ITN007	Provincia Autonoma di Bolzano	24,05	0,60%	4.021,69	Piave
		Provincia Autonoma di Trento	34,82	0,87%		
		Regione del Veneto	3.896,78	96,89%		
		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	66,05	1,64%		
Tagliamento	ITN009	Regione del Veneto	99,68	3,63%	2.743,43	Tagliamento
		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	2.643,74	96,37%		
Regionale Veneto	ITR051	Regione del Veneto	3.736,02	100,00%	3.736,02	Bacino scolante Laguna di Venezia Pianura tra Piave e Livenza Sile
Regionale Friuli	ITR061	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	2.155,98	69,56%	3.099,43	Laguna Marano Grado Levante Slizza
		Slovenia	943,44	30,44%		

Tabella 1 – Superfici dei Bacini idrografici relative al Distretto delle Alpi

La pianificazione di settore nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali

La Direttiva Comunitaria 2007/60/CE si inserisce in un contesto di pianificazione del rischio idrogeologico esistente già a partire dalla 183/89. Le azioni di pianificazione e di programmazione degli interventi promosse dalla 183/89, dovevano inizialmente tenere in considerazione il sistema territoriale nel suo complesso attraverso il Piano di bacino. Successivamente questo approccio era stata corretto, consentendo di affrontare le complesse tematiche del Piano di Bacino (PdB) per mezzo di piani stralcio e piani di settore funzionali del PdB.

Dal susseguirsi degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici degli anni 1994, 1998 (Sarno) e 2000 (Soverato), la L. 267/98 impresso una forte accelerazione verso l'elaborazione del Piano stralcio (PAI).

Più di recente il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m., recepisce la 2000/60/CE, istituisce i Distretti idrografici e individua nel Piano di bacino distrettuale "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato". Il Decreto norma all'art. 67 anche le procedure per la definizione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. Particolari approfondimenti in materia di rischio idrogeologico nel Distretto delle Alpi Orientali sono stati svolti recentemente in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Pianificazione di settore nel distretto idrografico delle Alpi Orientali

La 2007/60 si inserisce in un contesto di pianificazione del rischio idraulico e geologico esistente già a partire dalla 183/89 e consolidatosi nel corso di una quindicina di anni.

L'indicazione iniziale della Legge n.183/89 di procedere con una pianificazione e programmazione di interventi che tenesse conto del sistema territorio nel suo complesso attraverso il piano di bacino era stata successivamente corretta, consentendo di affrontare per mezzo di piani stralcio alcuni dei contenuti funzionali dello stesso piano di bacino e di elaborare piani specifici per alcune aree, o sottobacini, confermando comunque che il fatto che i piani stralcio costituissero fasi sequenziali ed interrelate di un disegno strategico unitario.

E' stata quindi avviata diffusamente una attività di pianificazione sul tema specifico dell'assetto idrogeologico ma una forte accelerazione verso la elaborazione del relativo Piano stralcio (PAI) è arrivata dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che prevedeva appunto "l'adozione di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime".

L'introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi in quegli anni di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, ai quali seguono le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato.

In questa fase vengono elaborati i piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto (richiesti con urgenza alle Autorità di bacino dal comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 180/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998) e quindi i PAI (la cui adozione viene anticipato alla data del 30 ottobre 2001 dalla legge n. 365/2000).

Con D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 2000/60/CE, che, fra l'altro, istituisce i Distretti idrografici e individua nel Piano di bacino distrettuale "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Il Decreto norma all'art. 67 anche procedure per la definizione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio.

Particolari approfondimenti in materia di rischio idrogeologico nel Distretto delle Alpi Orientali sono stati svolti recentemente in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Ciò premesso, le note riassuntive di seguito riportate illustrano quindi i principali obiettivi dei piani riguardanti la sicurezza idraulica e la sicurezza geologica predisposti dalle Autorità di bacino nell'ambito delle leggi 183/1989, 267/1999 e 365/2000 e da altre disposizioni.

I documenti nella versione integrale sono disponibili presso le Autorità competenti e scaricabili dai relativi siti web.

I Piani Comunali delle Acque nella Regione del Veneto

In regione Veneto stanno assumendo un particolare rilievo nella tematica della criticità e della difesa idrogeologica i Piani comunali delle acque.

Si tratta di un innovativo strumento di governance multilivello che punta ad evidenziare le criticità idrogeologiche a scala locale partendo da un'attenta analisi della rete idraulica minore, delle competenze degli Enti pubblici e dei soggetti privati sui singoli tratti ed eseguendo rilievi e la conseguente modellazione idraulica. Tale metodo porta quindi all'individuazione di un elenco di interventi descritti con schede, relativi costi e ordine di priorità.

Il documento denominato Piano delle Acque è attualmente previsto nel PTRC dalla Regione Veneto adottato con DGRV n. 372/2009, prevedendone l'applicazione a tutti i Comuni con il nuovo punto 1 bis dell'art. 20, aggiunto in occasione dell'adozione della variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica di cui alla DGRV n. 427 del 10.04.2013.

Secondo tale dispositivo "i Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore."

La previsione nel Piano Territoriale di Coordinamento in particolare dell'obbligo per i Comuni di dotarsi dei Piani delle Acque riveste un'importanza strategica anche nell'ambito degli strumenti di governance dell'adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Questa tematica è infatti divenuta ormai fondamentale nella stessa politica comunitaria che ha recentemente adottato la propria strategia di adattamento e nel corso del 2014 ha avviato il proprio programma ad adesione volontaria denominato "Mayors Adapt".

Infatti l'avvio e la diffusione di strumenti che perseguono gli obiettivi di Kyoto come il noto Covenant of Mayors o Patto dei Sindaci per la redazione di piani di azione per l'energia sostenibile, cui molte Amministrazioni venete e quasi tutte della provincia di Venezia hanno aderito, ha consentito di avviare a sistema la redazione di programmi per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Nonostante ciò si è ormai raggiunta la piena consapevolezza che tali politiche di riduzione sono inadeguate ed insufficienti a contrastare i cambiamenti climatici.

Per tali motivi è divenuta prioritaria la diffusione di strumenti di adattamento ad essi, prendendone atto e programmando modalità di gestione e trasformazione del territorio che ne tengano conto.

I Piani delle Acque rappresentano un tema fondamentale, quasi portante, nelle possibili strategie di adattamento climatico, in un territorio già caratterizzato da una morfologia a catino, in buona parte posto sotto il livello del mare e soggetto al fenomeno della subsidenza, interessato dalle foci dei maggiori fiumi della pianura Veneto-friulana oltre che dalle lagune di Venezia, Caorle e Bibione e dal mare, in cui i cambiamenti climatici si manifestano in modo più evidente che altrove, con un'elevata frequenza delle precipitazioni atmosferiche intense.

Nell'ottica di un processo partecipato volto alla definizione ed il coordinamento generale degli obiettivi e delle necessarie azioni per il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e della qualità della vita delle comunità rivierasche, la redazione del piano delle acque ne rappresenta un importante e fondamentale tassello.

Il piano delle acque è esso stesso un processo partecipato, attivo a livello comunale, ma che vede un confronto continuo tra Enti supercomunali (Provincia, Regione, Consorzi, di Bonifica, Geni Civili, Enti gestori della rete fognaria, associazioni di categoria...) aventi l'obiettivo comune di efficientare la rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Piano di gestione delle Acque e Piano di gestione del rischio di alluvioni: punti di contatto

La direttiva 2007/60/CE nelle sue premesse e all'art. 7 richiama la necessità di tener conto degli obiettivi ambientali stabiliti per ogni corpo idrico dal Piano di Gestione delle Acque predisposto a scala del medesimo distretto idrografico ai sensi della Direttiva Acque (WFD). Il corpo idrico è, in tal senso, un corso d'acqua (o sua porzione), lago, laguna, acqua marino-costiera o acquifero, del quale bisogna garantire, in termini generali, il conseguimento di un buono stato quantitativo e qualitativo. Tale obiettivo considera non solo le acque in quanto tali ma anche gli ecosistemi da esse dipendenti.

Contestualmente, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, attraverso la gestione del rischio alluvionale, ha come obiettivi generali la riduzione delle conseguenze negative di eventi alluvionali per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, e le attività economiche.

Come si può notare le due direttive hanno in comune:

- l'acqua come oggetto di indagine;
- l'ambiente come obiettivo di tutela;
- il distretto come territorio di riferimento.

Secondo le direttive europee, dunque, lo sviluppo del piano di gestione delle acque e il piano di gestione del rischio alluvioni sono elementi integranti del piano di gestione di ogni bacino

idrografico. I due piani devono per questo sfruttare le mutue potenzialità, sinergie e benefici. Analizzando l'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE si può ritrovare nei vari commi gli elementi di link evidenziati nella due direttive:

Art. 4 com. 3: gli stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti sulla regolazione delle acque e la protezione dalle inondazioni;

Art. 4, com. 5: per corpi idrici specifici, gli stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1 qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi non sia fattibile o esageratamente oneroso. Nello specifico, gli stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi, se i bisogni ambientali e socioeconomici, a cui sono finalizzate tali attività umane, non possono essere soddisfatti con altri mezzi e se essi rappresentino l'opzione migliore sul piano ambientale;

Art. 4, com. 6: il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della direttiva 2000/60/CE;

Art. 4, com. 7: gli stati membri non violano la direttiva quadro acque, e quindi vengono accettati possibili deterioramenti o il non raggiungimento degli obiettivi ambientali, se tali modifiche siano legate a nuove attività sostenibili di sviluppo umano e purché siano state percorse tutte le strategie per mitigare gli impatti e le modificazioni.

L'articolato sopra riportato, include peraltro, nei suoi vari commi, anche le modificazioni dello stato ecologico legate ad azioni di protezione dagli eventi alluvionali.

Analogo tracciato può essere ritrovato analizzando gli articoli 3 e 9 della Direttiva 2007/60/CE che si riportano di seguito.

Art. 3: le unità di management e le autorità competenti sono le medesime, con la possibilità di nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3 par. 2 della direttiva 2000/60/CE, e di individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE;

Art. 9: prevede esplicitamente il coordinamento tra le due direttive. Gli stati membri devono prevedere opportuni passaggi necessari per coordinare le due direttive. Inoltre le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della 2007/60/CE devono essere preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE;

Art. 9 com. 2: l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

Art. 9 com. 3: la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

In esito a tali considerazioni di carattere generale, i punti di integrazione fra le due direttive sono dunque stati sviluppati secondo i diversi aspetti che caratterizzano la costruzione di un Piano: **fase conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica.**

Per la **fase conoscitiva** una prima risposta a questa complessa tematica è stata data nella individuazione della cosiddetta rete idrografica di riferimento: nell'ottica sopra richiamata è stato, infatti, preso come base di riferimento per la valutazione della pericolosità, il reticolo idrografico già individuato nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque 2010-2015 (approvato con DPCM del 23 aprile 2014). Un primo criterio adottato è stato quello di considerare i soli bacini idrografici di superficie maggiore o uguale a 10 km², secondo quanto indicato dalla Direttiva comunitaria 2000/60; un secondo importante criterio è stato quello di riferire le aree allagabili e quindi i corrispondenti elementi a rischio al codice del corpo idrico adottato nel Piano della 2000/60/CE. In questo modo i dati generati in entrambe gli strumenti di piano hanno lo stesso riferimento e possono così essere sovrapposti e confrontati nell'ambito delle diverse tematiche o casistiche (p.es. sui possibili effetti dell'allagamento). Inoltre è stata utilizzata anche la medesima base condivisa di beni esposti (depuratori, industrie, aree protette, ecc) che permette una valutazione integrata dei due strumenti di pianificazione.

Per la **fase propositiva** un elemento di integrazione è contenuto nell'attività di definizione delle priorità delle misure a scala distrettuale. In tale contesto è infatti stata assegnata una specifica premialità alle misure che rispettano gli obiettivi ambientali dei corpi idrici.

Per la fase programmatica (programma delle misure) sono presenti due differenti azioni di coordinamento fra due piani: misure sinergiche e misure compresenti (win-win).

- a) Le misure sinergiche sono azioni di piano individuate nell'ambito del PGRA con specifica finalità di mitigazione del rischio di alluvioni ma con un potenziale ruolo anche per il raggiungimento del rischio di alluvioni; si citano a titolo esemplificativo le misure riconducibili alla tipologia M22 (rilocalizzazione di recettori in aree non soggette ad allagamenti) con particolare riferimento ai recettori collocati nell'ambito delle fasce di pertinenza fluviale e alla tipologia M31 (gestione dei deflussi e della capacità laminante attraverso sistemi naturali) con particolare riferimento al ripristino delle aree di espansione naturale dei fiumi e alle rinaturalizzazioni. Di tale sinergia potenziale viene data evidenza in una specifica colonna del tabellone misure .
- b) Le misure compresenti sono riportate sia nel PGRA che nel Piano di gestione delle Acque in virtù della loro rilevante azione ed efficacia sia per la mitigazione del rischio di alluvioni che per il conseguimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. Proprio per definire tale duplice azione, sono definite con termine anglosassone misure win-win. Nei due Piani sono misure win-win le M35_2 (Linee guida per la manutenzione e gestione integrata dei corsi d'acqua) e le M41_3, M42_3, M42_7 (attività di approfondimento specificamente indirizzate alle fonti di inquinamento puntuale quali serbatoi, discariche, bonifiche e all'intervento nei casi di allagamento di tali fonti).

Seppur in presenza di tali fondamentali elementi di integrazione fra i due Piani, alcune misure strutturali del PGRA, possono interferire con il raggiungimento degli obiettivi ambientali, ove assegnati. In tal senso un'analisi di tali impatti potenziali con riferimento ai caratteri generali delle tipologie di misure è stata sviluppata nell'ambito del Rapporto ambientale anche al fine di non trascurare mai il rapporto fra i due piani previsto nell'allegato della direttiva 2007/60/CE.

Inoltre, anche nello sviluppo del programma delle misure è riportata una valutazione preliminare dell'interazione fra lo specifico intervento e gli obiettivi ambientali del corpo idrico. Le misure del PGRA sono state suddivise tra quelle che sono in grado di sviluppare sinergie benefiche dal punto

di vista ambientale, quelle che possono generare possibili conflitti o quelle che non hanno nessun effetto e risultano "trasparenti" nei confronti degli obiettivi ambientali.